



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

[REDACTED] SRL

ATTORE/I

e

BANCA [REDACTED] SPA

CONVENUTO/I

Oggi **9 ottobre 2019**, alle ore 10.00, innanzi al [REDACTED] i, sono comparsi:

Per [REDACTED] e per [REDACTED] l'avv.

STIAFFINI NICOLA

Per BANCA [REDACTED] A l'avv. [REDACTED]

E' presente altresì il nominato CTU il quale così declina le proprie generalità:

Sono il [REDACTED] con studio in [REDACTED]

Firenze .

Il giudice invita i presenti a manifestare eventuali motivi di incompatibilità del consulente, il quale dichiara di non aver rapporti di alcun tipo con le parti.

Il CTU si impegna quindi secondo il rito ad adempiere bene e fedelmente all'incarico, con imparzialità di giudizio, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e accetta il seguente incarico:

Accerti il CTU, con riferimento ai conti correnti bancari per cui è causa, compresi i "conti tecnici" comunque denominati, sulla base della documentazione in atti o che le parti vorranno di comune accordo depositare nel corso delle operazioni peritali, tentata la conciliazione della lite e prospettata comunque alla parti un ipotesi conciliativa che vorrà indicare esplicitamente con attestazione delle posizione assunte dalle parte in caso di mancata accettazione, quale sia l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, in applicazione dei seguenti principi:

- 1) Depurando il saldo da ogni effetto anatocistico, compresa la capitalizzazione annuale, sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza n. 24418 del 02.12.2010 delle SS.UU della Cassazione, sino all'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 09.2.2000 e, successivamente, seguendo la periodicità di capitalizzazione, in regime di reciprocità, risultante dalla documentazione bancaria in atti. A decorrere dal 01/01/14 elimini ogni forma di anatocismo fino all'entrata in vigore della delibera

CICR del 03/08/16 emanata in attuazione dell'art. 17-bis, D.L. 14/02/16 nr. 18, mentre per il periodo successivo segue la disciplina contenuta in detta circolare.

- 2) Per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bis D.L. nr. 185 del 2008 (convertito con L. 28/01/2009, nr. 2), verifichi se la Commissione di Massimo Scoperto è stata approvata per iscritto con specifica clausola risultante dai documenti contrattuali in atti e se sia chiara ed esplicita la metodologia di calcolo e applicazione della csm; in difetto proceda alla relativa eliminazione dagli estratti conto e proceda al ricalcolo del saldo finale. Per il periodo successivo verifichi se sia stata pattuita per iscritto nel rispetto dei criteri indicati nella disposizione legislativa richiamata. Nell'ipotesi in cui non sia stata approvata per iscritto o sia stata applicata in modo difforme dal citato art. 2-bis D.L. 185/08, proceda il CTU a ricalcolare il saldo del conto previa sua totale eliminazione. Eventuali ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi, previsti da ulteriori clausole, per il periodo successivo all'entrata in vigore del precitato art. 2 bis, vanno calcolati solo se conformi a detta disposizione.
- 3) Verifichi se le spese di gestione del conto, le Commissioni previste dall'art 117-bis del TUB, emergano da clausole contrattuali espressamente approvate per iscritto e siano state concretamente applicate nel rispetto della normativa vigente. In caso contrario provveda il CTU ad eliminarle completamente dal ricalcolo del rapporto.
- 4) Procedendo a ricalcolare gli interessi con applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore dell'art. 117, VII° comma, lett. a, D.L.vo n. 385/1993, e, per il periodo successivo, dei tassi indicati in tale norma, nel caso in cui i tassi di interesse non siano stati pattuiti per iscritto nel rispetto della normativa di cui al medesimo D.L.vo;
- 5) Verifichi altresì il CTU se la clausola che consente le variazioni unilaterali ex art. 118 TUB sia stata espressamente approvata per iscritto con ripetizione della doppia firma ex art. 1341 e 1342 c.c. ed in caso di suo concreto esercizio, se la banca abbia comunicato le modifiche in aumento nel rispetto della normativa pro-tempore vigente. In caso contrario, proceda il CTU a ricalcolare il rapporto non tenendo conto delle variazioni in pejus.
- 6) Applicando le valute corrispondenti alle date di effettivo acquisto o perdita da parte della banca della disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate sui conti correnti di cui è causa, nel caso in cui non risultino nei contratti in atti clausole specifiche di postergazione/anticipazione delle valute;
- 7) In caso di mancanza del primo estratto conto, il CTU utilizzi il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile e in caso di assenza di estratti conto intermedi, utilizzi il saldo iniziale dell'estratto conto immediatamente disponibile. Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi con onere della prova a carico della Banca, in caso di mancanza del primo estratto di conto corrente del 30/06/1985, il CTU applichi il saldo zero nel caso in cui il saldo iniziale del primo estratto di conto disponibile riporti un saldo negativo.
- 8) Verifichi infine il CTU se e in che misura, con riferimento a ciascun conto corrente, sia matura la prescrizione del diritto di parte attrice all'eliminazione delle rimesse di cui sia stata accertata l'illegittimità, in forza dei suindicati principi, perché effettuate oltre il decennio anteriore alla notifica della citazione o l'atto di costituzione in mora stragiudiziale, facendo applicazione dei principi indicati dalla menzionata sentenza n. 24418/2010 in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie." Una rimessa è solutoria quando avviene in caso di extra fido o assenza di fido e con tale versamento il correntista "paga" gli interessi e commissioni, maturati solo sugli importi in esubero dell'affidamento. Gli interessi e commissioni, maturate sugli importi intra fido,

diventano liquidi ed esigibili solo alla chiusura del conto e solo dalla chiusura decorre la prescrizione decennale. Il CTU effettui la verifica utilizzando:

- il saldo banca (saldo che risulta dall'estratto conto bancario senza alcuna rettifica), e come seconda ipotesi il saldo rettificato, (saldo banca rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco temporale di riferimento);
- i limiti di fido da estratti conto (riscontrabile con riferimento alle modalità di utilizzo del conto, all'applicazione di tassi differenziati, addebito di commissioni connesse con l'affidamento, ecc.);
- competenze pagabili nei periodi ante decennio sono interessi debitori, cms, commissioni, oneri e spese varie;
- l'accredito di interessi creditori è una rimessa solutoria se l'accredito avviene con saldo negativo extra fido;
- ordinamento per saldo disponibile: il saldo disponibile Banca ordina con precedenza nella medesima data, prima i movimenti in avere, secondo l'usuale criterio seguito per le revocatorie bancarie;
- Scansione elementi pagamento rimesse: si utilizza l'algoritmo orizzontale, ovvero una rimessa solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo x+1

9) Calcoli infine complessivamente il rapporto dare/avere tra le parti, sulla base dei risultati raggiunti in esito agli accertamenti di cui ai punti che precedono.

Il CTU chiede termine di giorni 120 per l'espletamento dell'incarico a far data dall'inizio delle operazioni fissato per il giorno 22 ottobre 2019 ore 15.00 nel proprio studio.

Il difensore di parte attrice ed il difensore [REDACTED] riservano di nominare un CTP fino alla data di inizio delle operazioni peritali.

Il Giudice

Autorizza la nomina differita dei CTP.

Concede a decorrere dalla data di inizio delle operazioni, termine al CTU fino al 100° giorno per comunicare alle parti costituite la propria relazione, successivo termine alle parti fino al 110° giorno per trasmettere al CTU le proprie eventuali osservazioni sulla relazione, nonché termine finale fino al 120° giorno per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

Liquida l'acconto di € 1.000,00 con onere di anticipazione in via provvisoria a carico delle parti in solido.

Rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 16 aprile 2020, ore 11.00.

Il CTU

Il Giudice
[REDACTED]